

di Marco Albanese,
esperto di sicurezza

È LA VOLTA DEGLI EDIFICI

Il riassetto delle regole di prevenzione incendi iniziato da alcuni anni ha recentemente interessato le vigenti norme anche nell'ambito delle costruzioni civili. Di fatto, con il decreto 25 gennaio 2019, anche le specifiche tecniche contenute nell'allegato del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 sono state allineate alle nuove misure

DEROGHE, REQUISITI, GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2019, è costituito da tre articoli e un allegato. Di fatto, attraverso l'articolato sono individuate le modifiche e le integrazioni apportate al decreto 16 maggio 1987 n. 246¹, sono definiti i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate negli edifici di civile abitazione e sono stabilite le tempistiche di adeguamento alle nuove regole contenute nell'allegato al decreto. In particolare, attraverso il primo articolo è approvato l'allegato al decreto con il quale è prevista la sostituzione del punto 9 («Deroghe») dell'allegato al decreto 246/1987 ed è stabilita l'introduzione del

punto 9-bis («Gestione della sicurezza antincendio»). Con questo articolo è specificato, inoltre, che le disposizioni contenute nell'allegato al decreto si applicano sia agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione che a quelli esistenti. Con il secondo articolo sono specificati i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione. Al riguardo, è stabilito che per i fabbricati soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al **D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151²**, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate devono essere valutati avendo come obiettivi quelli di limitare la probabilità di propagazione di un in-

¹ Decreto 16 maggio 1987, n. 246 «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1987)

² D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» (*Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 221 del 22 settembre 2011)

TAB 1 - LE DEFINIZIONI

EVAC

Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza

Impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un'emergenza

GSA

Gestione sicurezza antincendio

Insieme delle misure di tipo organizzativo-gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza

MAP

Misure tecnico-gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio

LP

Livello di prestazione

H

Altezza antincendi dell'edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983 altezza ai fini antincendi degli edifici civili: altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso

ATTUALITÀ & APPROFONDIMENTI

TAB 2 - ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

Livello di prestazione	Edificio	Altezza antincendi
L.P. 0	Edifici di tipo A	Altezza antincendi da 12 m a 24 m
L.P. 1	Edifici di tipo B e C	Altezza antincendi oltre 24 m a 54 m
L.P. 2	Edifici di tipo D	Altezza antincendi oltre 54 m fino a 80 m
L.P. 3	Edifici di tipo E	Altezza antincendi oltre 80 m

Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso, ma a quest'ultimo non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione (punto 9-bis. 2)

cenio originato all'interno dell'edificio, ridurre la possibilità di incendio di una facciata e la propagazione per incendio esterno e, infine, quello di evitare (o limitare) in caso d'incendio la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che potrebbero pregiudicare l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso. Per il raggiungimento di questi obiettivi, in attesa di nuove indicazioni da parte del ministero, è concesso l'uso della guida tec-

una specifica guida tecnica redatta con lo scopo di divulgare le nuove tecniche di progettazione e realizzazione delle facciate studiate a livello europeo. L'obiettivo prefissato è quello di indicare soluzioni tecniche necessarie per costruire edifici che garantiscono, in caso di incendio, una scarsa probabilità di propagazione delle fiamme ad altri compartimenti della costruzione inizialmente non interessati dall'evento e, nel contempo, di prevenire la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate

o incendiate) che, di fatto, potrebbero compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento in sicurezza delle squadre di soccorso. La guida è costituita da cinque punti e un allegato tecnico.

In attesa di nuove indicazioni da parte del ministero, è concesso il ricorso alla guida tecnica allegata alla lettera-circolare n. 5043 del 15 aprile 2013

nica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera-circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Al riguardo, è opportuno aprire una parentesi per ricordare che questa circolare costituisce un importante strumento predisposto dal «Comitato centrale tecnico scientifico del dipartimento dei Vigili del fuoco» per contribuire all'innalzamento dei livelli di sicurezza antincendio negli edifici civili, con particolare riferimento agli edifici di grande altezza. In effetti, con la lettera circolare n. 5043 è stata diffusa

Inizialmente sono offerti i necessari chiarimenti circa la terminologia utilizzata. Attraverso il punto 2, oltre alla definizione del termine "facciata", è illustrata nel dettaglio l'attuale classificazione delle facciate (vedere la [tabella 4](#)).

Tornando all'esame del decreto 25 gennaio 2019 si evidenzia che le disposizioni in esso contenute non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle faccia-

TAB 3 - COMPITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ

Livello di prestazione	Compiti e funzioni
L.P. 0 -> per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m)	<ul style="list-style-type: none"> - identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; - fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio; - espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio; - mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
L.P. 1 -> per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m)	<p>Organizza la Gsa attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; - informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare; - mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo e interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli; - esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; queste istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei condomini o qualora l'amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente; - verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; - adozione delle misure antincendio preventive
L.P. 2 -> per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80)	<p>Come per il livello di prestazione 1 e in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, realizzato a regola d'arte
L.P. 3 -> per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m)	<p>Come per il livello di prestazione 2 e in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisporre centro di gestione dell'emergenza; - designa il responsabile della Gsa; - designa il coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998); - prevede l'installazione di un impianto Evac a regola d'arte

te sulla base di un progetto approvato dal comando dei vigili del fuoco, e per quelli che sono già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità. Il decreto termina con l'enunciazione delle disposizioni transitorie e la definizione dei termini di adeguamento. In particolare, con il terzo articolo è stabilito che gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti

l'installazione (se prevista) degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza ed entro un anno per le restanti disposizioni. Inoltre, è precisato che per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, viene comunicato al comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti dal decreto, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico

ATTUALITÀ & APPROFONDIMENTI

TAB 4 - REQUISITI DI SICUREZZA DELLE FACCIATE

Termine	Definizione
Facciata	L'insieme dei componenti che costituiscono un sistema di chiusura (materiali, elementi, accessori etc.), progettati, assemblati e installati al fine di realizzare l'involucro esterno verticale, o quasi verticale, dell'edificio
Facciata semplice	Facciata, anche di tipo multistrato, in cui gli strati e gli elementi funzionali sono assemblati con continuità senza intercapedini d'aria tra gli strati
Facciate a doppia parete	Facciata di tipo multistrato, in cui gli strati e/o gli elementi funzionali sono separati da una cavità o intercapedine d'aria (denominata "corridoio d'aria" o "spazio intermedio")
Curtain wall (facciata continua)	Facciata esterna non portante, indipendente dall'ossatura strutturale dell'edificio e generalmente fissata davanti alla testa dei solai e dei muri trasversali
Parete aperta	Parete esterna costituita, per almeno il 50 % della sua superficie da giunti, griglie fisse o mobili (che si aprono automaticamente in caso di incendio di almeno 60 gradi rispetto alla posizione di chiusura) distribuiti in modo sufficientemente uniforme, o infine, da pannelli realizzati con materiali che a temperature inferiori a 200 °C si rompono e cadono
Parete chiusa	Parete esterna che non rispetta i criteri della parete aperta
Kit	Nell'accezione della direttiva prodotti da costruzione e del nuovo regolamento prodotti da costruzione (regolamento Ue N. 305/2011), un kit è equivalente a un prodotto da costruzione. Un prodotto da costruzione è un kit quando è costituito da una serie di almeno due componenti separati che necessitano di essere uniti per essere installati permanentemente nelle opere (es.: per diventare un sistema assemblato)

(Lettera circolare n. 5043 del 5 aprile 2013)

Nota: con il punto 3 sono specificati i requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione di tutte le tipologie di facciata degli edifici civili. Si evidenzia che in premessa («Regole generali») è chiarito che non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti aventi carico d'incendio specifico, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti nella facciata, minore o uguale a 200 MJ/mq. Non sono altresì richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti all'interno dei quali il valore del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/mq se questi sono provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica. Per quanto concerne la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco è stabilito che la conformità di un sistema di facciata ai criteri stabiliti può essere dimostrata sia con metodo basato su prove sia con metodo basato su calcoli e tabelle. Per quest'ultimo caso è evidenziato che per gli elementi di facciata realizzati con elementi pesanti di calcestruzzo, pietra o muratura (ossia costituiti da materiali poco deformabili alle alte temperature) la verifica ai fini della classificazione di resistenza al fuoco può essere eseguita facendo ricorso al D.M. 16 febbraio 2007. I requisiti di reazione al fuoco sono definiti nel punto 4. Al riguardo si segnala che è previsto che i prodotti isolanti presenti in una facciata devono essere almeno di classe 1 di reazione al fuoco, ovvero classe B-s3-d0, in accordo alla decisione della commissione europea 2000/147/CE del 8 febbraio 2000. La guida tecnica termina con le specifiche concernenti l'esodo degli occupanti e la sicurezza delle squadre di soccorso. Per questo aspetto è evidenziato che deve sempre essere assicurato che gli sbarchi delle vie di esodo e i luoghi sicuri esterni risultino protetti dalla caduta delle parti della facciata. Inoltre, è chiarito che il dimensionamento e la progettazione del sistema di esodo deve necessariamente tenere conto della difficoltà di accesso all'edificio dall'esterno in caso di incendio, da parte delle squadre di soccorso

di conformità antincendio. Il decreto 25 gennaio 2019 è in vigore dal 6 maggio 2019 (novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

L'allegato

Come indicato all'articolo 1 del decreto, nell'allegato I sono contenuti gli aggiornamenti al D.M. 16 maggio 1987 n. 246. Di fatto, attraverso questo allegato è stato aggiornato il punto concernente le "deroghe" (punto 9) e sono state introdotte le nuove specifiche inerenti alla gestione della sicurezza antincendio (punto 9-bis). In particolare, per quanto concerne le

deroghe, è stato sostituito integralmente il punto 9 del decreto 16 maggio 1987. Con la nuova riformulazione è stabilito che nel caso di particolari esigenze di carattere tecnico (o di esercizio) non fosse possibile attuare le prescrizioni contenute nelle norme, è consentita l'opportunità di presentare istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Al riguardo, non è superfluo ricordare che l'articolo 7 del D.P.R. 151/2011 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora le caratteristiche costruttive di un'attività non consentono l'osservanza

integrale di queste disposizioni. In effetti, si tratta di una procedura che consente ai professionisti di individuare (a seguito di un'attenta analisi del rischio) e di proporre al comando dei vigili del fuoco, misure tecniche alternative alle disposizioni prescritte dalle regole tecniche di prevenzione incendi.

Per quanto concerne la gestione della sicurezza antincendio, con l'introduzione del punto 9-bis sono definite le disposizioni aggiuntive a quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività al fine di diminuire il rischio incendio. Inizialmente, con il nuovo punto 9-bis sono descritte alcune definizioni (vedere la **tabella 1**) quali il sistema di allarme vocale per scopi di emergenza, la gestione della sicurezza antincendio, le misure antincendio preventive, il livello di prestazione e l'altezza antincendi dell'edificio (con esplicito riferimento al D.M. 30 novembre 1983³).

Particolare attenzione è rivolta al criterio da adottare per l'attribuzione dei livelli di prestazione per il quale è stabilito che questi ultimi devono essere attribuiti secondo quattro livelli (vedere la **tabella 2**). Si segnala che per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24

metri, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma a esso non pertinenti e funzionali, è prevista l'adozione di un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Per quanto concerne le «Misure gestionali» con il nuovo punto dell'allegato è stabilito che queste ultime devono essere adottate in funzione dei quattro livelli di prestazione individuati. Per questo aspetto si segnala che attraverso specifiche tabelle sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell'attività e degli occupanti e sono specificate con puntualità le misure da attuare in caso d'incendio. In particolare, per gli edifici di tipo A (altezza tra i 12 e i 24 m) con livello di prestazione 0, è stabilito che il responsabile dell'attività ha il compito di individuare tutte le misure necessarie alla gestione della sicurezza e per prevenire che per gestire eventuali emergenze. Di fatto, per questo livello di prestazione è richiesto di fornire precise informazioni agli occupanti circa le misure da attuare in caso d'incendio, i divieti e le misure preventive da osservare, i numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza e le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio. Inoltre, per il responsabile dell'attività è

3 D.M. 30 novembre 1983 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» (Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1983, n. 339)

NELL'ALLEGATO I INDICATO ALL'ART. 1 SONO CONTENUTI GLI AGGIORNAMENTI AL D.M. 246/1987 in particolare il punto 9 che riguarda il tema delle deroghe previste

4 D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» (S.O. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998)

richiamato il dovere di mantenere in efficienza tutti i presidi antincendio adottati, attraverso l'esecuzione di verifiche di controllo e l'adozione di specifici piani di manutenzione. Agli occupanti deve essere richiesto di non alterare la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva adottate ed il rispetto puntuale dei divieti e delle precauzioni cui sono stati edotti.

Per quanto concerne gli edifici di tipo B e C (di altezza antincendi oltre 24 m a 54 m) con livello di prestazione 1 è stabilito che il responsabile dell'attività ha il dovere di organizzare la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione e la verifica periodica della pianificazione d'emergenza, la corretta informazione agli occupanti e il mantenimento in

di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, realizzato a regola d'arte. Per la pianificazione dell'emergenza è richiesta, invece, l'implementazione di procedure specifiche volte all'attivazione e diffusione dell'allarme.

Per gli edifici di tipo D (di altezza antincendi oltre 80 metri) con livello di prestazione 3, oltre all'adozione di tutte le misure previste per quelli di livello inferiore, al responsabile dell'attività è richiesto di predisporre un centro di gestione dell'emergenza, di designare un responsabile per la pianificazione e l'organizzazione della attività di gestione della sicurezza antincendio e un coordinatore dell'emergenza (in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di

corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998⁴). Al riguardo, si evidenzia che al responsabile della gestione della sicurezza antincendio deve essere affidato il compito di predisporre le procedure gestionali e operative relative alle misu-

Agli occupanti deve essere richiesto di non alterare la fruibilità delle vie di esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva che sono state adottate

efficienza dei sistemi e delle attrezzature antincendio adottate. Si segnala che per questa tipologia di edificio, tra le misure preventive da applicare è prevista anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico degli impianti.

Attraverso il punto 9-bis. 3.3 sono definite le specifiche per la gestione antincendio degli edifici di tipo D (di altezza antincendi oltre 54 m fino a 80 m) con livello di prestazione 2. Per questo caso è stabilito che il responsabile dell'attività oltre a rispettare le prescrizioni previste per gli edifici con livello di prestazione inferiore, ha il dovere di prevedere l'installazione

re antincendio preventive, di aggiornare la pianificazione dell'emergenza, di eseguire il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate e, infine, di fornire al coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza. Il responsabile della gestione della sicurezza antincendio segnala sempre al responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio. Al coordinatore dell'emergenza è invece affidato sia il compito di sovrintendere all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste, sia quello di interfacciarsi con i responsabili delle squadre dei soccorritori.